Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Mercoledì, 18 maggio 1932 - ANNO X** — **Numero 114**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1932, n. 474.
Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
PRES S. M. LE ROI D'ITALIE

N. 221. Rome, le 1er juillet 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français, conformément au désir qui lui a été exprimé par le Gouvernement Royal, est prêt à reconnaître, pour l'importation et le commerce en France des huîtres provenant d'Italie, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités italiennes compétentes d'après les dispositions contenues dans la loi n. 1315 du 4 juillet 1929 et dans le Décret du Ministère de l'Intérieur du 30 janvier 1931, publié dans la « Gazette Officielle » du 16 février 1931. L'octroi de ces facilités est subordonné à la condition que le Gouvernement Royal soit prêt, de son côté, à reconnaître, pour l'importation et le commerce en Italie des huîtres provenant de France, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités françaises compétentes d'après les dispositions contenues dans les lois des 31 juillet 1923 et 17 septembre 1924.

Si le Gouvernement Royal accepte cette proposition, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

F.to BEAUMARCHAIS.

Son Excellence
Monsieur Dino Grandi
Ministre Royal des Affaires Etrangères
ROME

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 223316/81 Rome, le 1er juillet 1931.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Italien, conformément au désir qui lui a été exprimé par le Gouvernement français, est prêt à reconnaître, pour l'importation et le commerce en Italie des huîtres provenant de France, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités françaises compétentes d'après les dispositions contenues dans les lois des 31 juillet 1923 et 17 septembre 1924. L'octroi de ces facilités est subordonné à la condition que le Gouvernement français soit prêt, de son côté, à reconnaître, pour l'importation et le commerce en France des huîtres provenant d'Italie, la validité des certificats d'origine et de santé qui seront délivrés par les Autorités italiennes compétentes d'après les dispositions contenues dans la loi N. 1315 du 4 juillet 1929 et dans le Décret du Ministère de l'Intérieur du 30 janvier 1931, publié dans la « Gazette Officielle » du 16 février 1931.

Dans le cas où le Gouvernement de la République accepterait cette proposition, la présente lettre et votre réponse

consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les sentiments de ma haute considération.

F.to GRANDI.

S. E.
M. Maurice de Beaumarchais
Ambassadeur de la République Française
ROME

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
FANI.

LEGGE 31 marzo 1932, n. 475.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria stipulata in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino il 23 ottobre 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — L'Atto internazionale di cui sopra venne a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1932.

LEGGE 2 maggio 1932, n. 476.
Modificazione all'art. 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici - Sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti » della provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo alinea dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto (R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572), va aggiunto il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1933 la stessa tariffa media sarà applicata ai terreni di proprietà dei Comuni e delle Provincie, destinati ad uso di giardino o di parco, aperti al pubblico ».

Art. 2.

Per i terreni compresi nel Consorzio di bonifica « Ongaro Superiore ed Uniti » di San Donà di Piave, nella provincia di Venezia, la imposta fondiaria erariale per un decennio, a cominciare dall'anno 1932, verrà ridotta nelle seguenti misure, a seconda dei gradi di deduzione relativi al Consorzio stesso, coi quali i suddetti terreni sono contrassegnati nei registri del nuovo catasto:

del 15 per cento per i terreni soggetti ai gradi A-*102* — C-*102*
del 40 per cento per i terreni soggetti ai gradi D-*102* — E-*102*
del 65 per cento per i terreni soggetti ai gradi F-*102* — G-*102*
del 90 per cento per i terreni soggetti ai gradi H-*102* — I-*102*

Nessuna riduzione verrà apportata ai terreni contrassegnati col grado B-*102*.

La Provincia ed il Comune potranno concedere annualmente la riduzione delle rispettive sovraimposte fondiarie relative ai predetti terreni nella stessa misura prevista dal presente articolo per l'imposta fondiaria erariale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 25 aprile 1932, n. 477.
Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto l'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, che stabilisce l'ordinamento dei servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per gli incarichi previsti nell'art. 53 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 31 dicembre 1928 dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e al 31 dicembre 1931 dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, è prorogato al 31 dicembre 1934.

Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e al 30 giugno 1932 dal citato art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, è prorogato al 30 giugno 1935.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo *A* consta delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La prova orale ha per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia diplomatica ed archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo *C* consta di una prova scritta sopra un tema di composizione in lingua italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia, e di un'altra su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonchè di una prova orale sulla materia della seconda prova scritta e su nozioni delle seguenti: tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina ».

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai concorsi già banditi e non ancora definiti.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 133 del regolamento per l'esecuzione della legge notarile, approvato con il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è sostituito dal seguente:

« I membri indicati dall'art. 98, capoverso 5°, della legge, eccetto il presidente ed il capo del personale degli archivi notarili, durano in carica un anno e possono essere confermati ».

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1932, n. 478.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Vicenza.

N. 478. R. decreto 24 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 24 marzo 1932, n. 479.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Treviso.

N. 479. R. decreto 24 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 11 aprile 1932, n. 480.

Erezione in ente morale della « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini » a favore del 6° reggimento bersaglieri.

N. 480. R. decreto 11 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione 1° capitano Mario Soldatini », costituita col capitale di L. 6000 nominali e destinata a favore del 6° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 11 aprile 1932, n. 481.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Bolzano.

N. 481. R. decreto 11 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 18 aprile 1932, n. 482.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un poligono di tiro a segno in Gaeta.

N. 482. R. decreto 18 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di un poligono di tiro a segno in Gaeta.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 aprile 1932, n. 483.

Riconoscimento della personalità giuridica della nuova Chiesa dei SS. Cirillo e Metodio di Bria dei Furlani, in comune di Rifembergo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 483. R. decreto 14 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della nuova Chiesa, aperta al culto, sotto il titolo dei SS. Cirillo e Metodio di Bria dei Furlani, in comune di Rifembergo, quale filiale della parrocchia di Rifembergo, e l'Ordinario diocesano di Gorizia, nell'interesse della Chiesa anzidetta, viene autorizzato ad accettare la donazione, offerta dal Consorzio vinicolo e pomologico di Bria dei Furlani, di un terreno del valore di L. 4117,85.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 18 aprile 1932, n. 484.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Toscana dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi), con sede in Firenze.

N. 484. R. decreto 18 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Toscana, con sede in Firenze, via Cavour n. 82, dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi), ed è autorizzato il trasferimento alla medesima Provincia di alcuni beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ma intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 5 maggio 1932.

Costituzione, per l'anno 1932, della Commissione incaricata di decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se sia da accordarsi o meno agli impiegati civili da destituirsi il diritto a trattamento di quiescenza, è composta, per l'anno 1932, come appresso:

Presidente:

Grand'uff. dott. Ruggeri Angelo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Gr. uff. dott. Ambrosino Lorenzo, consigliere di Stato;
Gr. uff. dott. Presti Filippo Manlio, prefetto del Regno;
Comm. dott. Marinangeli Vincenzo, consigliere presso la Corte di cassazione;
Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Segretario:

Cav. dott. Vazzana Mariano, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 71. — GUALTIERI.

(3176)

REGIO DECRETO 14 dicembre 1931.

Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed 1 e 3 del relativo regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pavia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria;

Ritenuto che lo schema di elenco delle acque pubbliche è stato pubblicato nella provincia di Pavia con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in data 27 febbraio 1918;

Che, in seguito alla pubblicazione, sono stati presentati in termine utile 52 ricorsi ed un memoriale dalla Deputazione provinciale di Pavia, contenente osservazioni generiche circa i criteri seguiti nella formazione dell'elenco nonchè un ricorso fuori termine;

Che tre dei suddetti ricorsi, e precisamente quelli del Consorzio Navigliaccio e dell'avv. Ferdinando Albertario ed altri per il Cavo Ticinello o Navigliaccio e quello degli utenti della Roggia Grande d'Olona per il fiumicello Olona e colatore Roggiona, sono stati ritirati come da dichiarazione 8 maggio e 13 giugno 1920;

Che alcuni reclamanti hanno impugnato il carattere pubblico di vari corsi d'acqua inscritti nell'elenco, affermandone

la privata proprietà, altri hanno contestato la pubblicità di vari corsi d'acqua, perchè non atti ad alcun uso di pubblico interesse o perchè sui medesimi non si esercita la navigazione;

Che con altre opposizioni infine, supponendo l'iscrizione dei corsi d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche equivalente ad espropriazione, è stato chiesto che le proprietà private non siano assoggettate a nuove servitù di accesso, e che non venga imposto canone per le acque utilizzate *ab-antiquo;*

Considerato che alcuni ricorsi affermano il diritto di proprietà privata dei corsi d'acqua, cui si riferiscono, in base o all'uso antico esercitato sui medesimi, o all'acquisto fattone per affrancamento, concessione sovrana, trapassi ereditari o donazioni; o all'iscrizione dell'alveo in catasto; o al presupposto che trattasi di canali artificiali, sui quali sono state eseguite opere senza autorizzazione o concorso di spesa da parte dello Stato; o al fatto che i lavori di manutenzione e sistemazione si effettuano a cura e spese dei reclamanti e che lo Stato non è mai intervenuto nelle contestazioni o pattuizioni intercedute fra enti o privati; o infine in base a presunzioni di riconoscimento di privata proprietà da parte di Uffici od Enti governativi;

Che tali circostanze non possono togliere il carattere di demanialità ai corsi d'acqua medesimi perchè il godimento ultratrentennale è ai sensi di legge attributivo del diritto d'uso e non della proprietà dell'acqua, essendo la demanialità per sua natura imprescrittibile;

Che i documenti citati per comprovare l'asserito diritto di proprietà privata potranno essere presi in considerazione quali titoli per il riconoscimento del diritto d'uso;

Che l'iscrizione in catasto di alcuni corsi d'acqua, sotto il nome di enti o privati; la rettificazione e la sistemazione dei corsi d'acqua, a cura e spese degli utenti, non fanno perdere ai corsi stessi le caratteristiche oggettive di pubblico generale interesse per le quali sono pubblici;

Che tanto meno può costituire titolo di privato dominio l'aver provveduto alla manutenzione delle opere d'arte nei corsi d'acqua, trattandosi di un onere degli utenti per la conservazione delle rispettive utenze;

Che il mancato intervento dello Stato, non chiamato in causa, nelle private contestazioni, non costituisce prova di disinteressamento e quindi di rinuncia alla demanialità delle acque pubbliche, che è per sua natura inalienabile;

Che ai provvedimenti emessi da autorità incompetenti a definire il carattere pubblico delle acque e relative controversie non può attribuirsi alcun valore di giuridico riconoscimento della natura delle acque;

Che per siffatti motivi sono da respingere i ricorsi: della signora Giovannina Pisani in Nocca, per sè e per altri, relativo al Rio Sanguinente-Sanguinoso e Rio Fontanone; degli eredi conti Bernardo Arnaboldi Gazzaniga, relativo alla Roggia Bedo di Broni o Rio Frate; della nobile signora Maria Ernestina Arborio Gattinara di Sartirana ed altri per la parte relativa alla Roggia Frascarolo ed alla Lanca di Po; dei signori Carlo e Giuseppe fratelli Pollini, relativo alla Roggia Ravasino Vecchio e Roggia Ravasino; del sig. Costantino Ferrari Trecate relativo alla Roggia Comuna di Pieve del Cairo; del sig. Febo Borromeo d'Adda per la parte relativa alla Roggia Poella; dei signori geometra Carlo Pagani e Muggiani Enrico, relativo alla Roggia Reina; del Consorzio utenti della Roggia di Valle, relativo alla Roggia di Valle e Scaricatore della Roggia di Valle, delle sorelle Maria e Carolina Confalonieri, dei signori geometra Carlo Pagani ed altri, della nobil Casa Greppi e dei fratelli Carlo e Mario Volpi, relativi alla Roggia Solero; dei comuni di San Giorgio Lomellina e Ottobiano, relativi al Colatore Arbogna; della signora Clelia Plezza vedova Barbaroux, relativo allo Scaricatore Arbognone o Erbognone; del signor Giovanni Ascanio Cicogna, relativo alla Roggia Gattinara; della signora Luisa Sormani Busca e del cav. Carlo Polloni, relativi alla Roggia Erbognetta di Sannazzaro; della signora Maria Calvi Antonioli, relativo al Torrente Terdoppio, dei signori Rocca Saporiti marchese Alessandro e Silva Daniele, relativo al Torrente Refreddo e Cavo Senella; del cav. Pietro Strada ed altri, relativi al Rio Erbognetta, Roggia Biraghetta e Colatore Garavagna; dell'Ospedale di San Matteo di Pavia per la parte relativa al Cavo Morasca; dell'avv. Luigi Zanetti, relativo al Colatore Scavizzolo; del marchese Rocca Saporiti ed altri per la parte relativa alla Roggia Comune o di Vigevano; dei fratelli Crespi, relativo alla Roggia Riala o Canale dei Tavernelli; del Consorzio Roggia Marzo e degli utenti Luigi Orlandi ed altri e dei signori Campeggi e Brès, relativi alla Roggia Tolentina e Naviglietto; dei signori Spizzi-Legnani Campeggi e Brès, relativo alla Roggia Cravenza; dell'Ospedale di San Matteo di Pavia, relativo al Colatore Vernavola; della duchessa Melzi d'Eril Barbò e conte Guido Barbiano di Belgioioso, relativo al Colatore Sesso di Belgioioso; del R. Collegio Ghislieri di Pavia, relativo al Fiumicello Olonetta di Lardirago; dei fratelli Sacchi Giuseppe e ing. Antonio, relativo al Colatore Sesso di Filighera; dell'avv. Gaetano Nocca per gli utenti Roggia Beccaria e del rag. Vittorio Giussani ed altri per quanto riguarda la Roggia Barona; del Consorzio Roggia Carona, relativo alla Roggia Carona; del marchese Cuttica di Cassine, relativo al Colatore Reale e Divisa e Colatore Roggione di Bissone; della duchessa Josephine Melzi d'Eril Barbò, relativo alla Roggia Speziana; dei signori Carlo e Annibale Maggi ed altri, relativo al Colatore Lissone;

Considerato che sono infondate le opposizioni che contestano il carattere pubblico di alcuni corsi d'acqua in quanto sui medesimi non si esercita la navigazione o non sono in atto usi di pubblico interesse, o non si prevedono altre maggiori utilizzazioni; giacchè la mancanza del servizio pubblico della navigazione in un corso d'acqua non ne esclude la destinazione ad uso pubblico sotto altri numerosi aspetti; e l'asserita inattitudine delle acque a nuove e maggiori utilizzazioni d'interesse pubblico non esclude la dichiarazione di pubblicità delle acque per gli usi generali in atto;

Che per tale motivo sono da respingere i reclami: della nobile signora Maria Ernestina Arborio Gattinara di Sartirana ed altri per la parte relativa alla Roggia Frascarolo ed alla Lanca di Po; del signor Febo Borromeo d'Adda per la parte relativa alla Roggia Poella, dei signori geometra Carlo Pagani e Muggiani Enrico, relativo alla Roggia Reina; del Consorzio utenti Roggia di Valle, relativo alla Roggia di Valle e Scaricatore della Roggia di Valle; delle sorelle Maria e Carolina Confalonieri, dei signori geometra Carlo Pagani ed altri, della nobil Casa Greppi e dei fratelli Carlo e Mario Volpi, relativi alla Roggia Solero; della città di Mortara, relativo al Colatore Arbogna; del comune di San Giorgio Lomellina, relativo al Colatore Arbogna; del sig. Giovanni Ascanio Cicogna, relativo alla Roggia Gattinara; della signora Maria Calvi Antonioli, relativo al Torrente Terdoppio; dei signori Rocca Saporiti marchese Alessandro e Silva Daniele, relativo al Torrente Refreddo e Cavo Senella; del cav. Pietro Strada ed altri, relativi al Rio Erbognetta, Roggia Biraghetta e Colatore Garavagna; dell'avv. Luigi Zanetti, relativo al Colatore Scavizzolo; del marchese Rocca Saporiti ed altri per la parte relativa alla Roggia Comune; dei fratelli Crespi, relativo alla Roggia Riala o Canale dei Tavernelli; dei fratelli Sacchi Giuseppe e ingegnere Antonio, relativo al Colatore Sesso di Filighera; del marchese

Cuttica di Cassine, relativo al Colatore Olonetta di Zerbo; del marchese Cuttica di Cassine, relativo al Colatore Reale e Divisa e Colatore Roggione di Bissone; degli utenti della Roggia Grande Bolognini ed altri, relativo al Roggino di Graminello;

Considerato che sono inoltre infondati i reclami motivati dal timore che l'iscrizione di corsi d'acqua in elenco equivalga ad espropriazione, in modo che importi l'onere del libero accesso alle proprietà private, giacchè le acque pubbliche sono beni del pubblico demanio e quindi non suscettibili di espropriazione; nè d'altra parte l'iscrizione di un corso d'acqua in elenco può aver forza di assoggettare le proprietà rivierasche a servitù maggiori di quelle previste dalle leggi vigenti;

Che per quanto riguarda la questione del pagamento del canone per l'uso delle acque utilizzate *ab antiquo*, essa è risoluta dal R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, il quale dispone che, a datare dal 1° luglio 1924, anche per l'uso di tali acque è dovuto lo stesso canone stabilito per le nuove concessioni;

Che per questi motivi sono da respingere i ricorsi: dei fratelli Carlo e Giuseppe Pollini, relativo alla Roggia Ravasino Vecchio e Roggia Ravasino; del signor Costantino Ferreri Trecate, relativo alla Roggia Comuna di Pieve del Cairo; dei signori geometra Carlo Pagani e Muggiani Enrico, relativo alla Roggia Reina; del Consorzio utenti della Roggia di Valle, relativo alla Roggia di Valle e Scaricatore della Roggia di Valle; del geometra signor Carlo Pagani ed altri, relativo alla Roggia Solero; dei fratelli Carlo e Mario Volpi, relativo alla Roggia Solero; della signora Clelia Plezza vedova Barbaroux, relativo allo Scaricatore Arbognone o Erbognone; dell'avv. Luigi Zanetti, relativo al Colatore Scavizzolo; del marchese Rocca Saporiti ed altri per la parte relativa alla Roggia Comune; dei fratelli Crespi, relativo alla Roggia Riala o Canale dei Tavernelli;

Considerato che è da accogliere il reclamo presentato dal sig. dott. Angelo Boni ed altri, contro la iscrizione in elenco del Naviglio di Pavia, trattandosi di acquedotto artificiale, già inscritto nell'elenco dei canali patrimoniali dello Stato;

Che per la stessa ragione deve essere escluso dall'elenco il Naviglio di Bereguardo altro canale patrimoniale dello Stato;

Considerato che i reclami: del sig. Luigi e cav. Francesco Maino, relativo alla Roggia Bigarola; della signora Linda Cavallini fu avv. Luigi, relativo alla Roggia Cisa; dei signori avvocato Erasmo Besostri e ing. Battista Massazza, relativo alla Roggia di Goido; del principe Giancarlo Gallarati Scotti, relativo alla Roggia Buscaiola Nuova; del cav. Siro ed avv. Mario Gennari e dell'Ospedale S. Matteo di Pavia, relativi alla Roggia Battera; dei fratelli Arnaldo e Luigi Foresti, presentato fuori termine, relativo all'elevata di Limito; della nobile signora Ernestina Arborio Gattinara di Sartirana ed altri, per la parte relativa alla Roggia del Lago; del sig. Febo Borromeo d'Adda, per la parte relativa alla Roggia Gattona e Comuna; dell'Ospedale di San Matteo di Pavia per quanto riguarda il Fosso dei Frati; del marchese Rocca Saporiti ed altri per quanto riguarda il Cavo Buccella e la Fontana Croce; dell'avv. Gaetano Nocca per gli utenti Roggia Beccana e del rag. Vittorio Giussani ed altri per quanto riguarda il Cavo Maté del Consorzio di Roggia Mischia, relativo alla Roggia omonima meritano accoglimento, giacchè i corsi d'acqua cui si riferiscono tranne il Cavo Buccella, sia per la limitata loro portata, sia per avere un bacino imbrifero assai modesto, non hanno nè si ritengono atti ad acquistare attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse;

Che pertanto i detti corsi d'acqua sono da escludere dall'elenco;

Che è pure da escludervi il Cavo Buccella, di cui al ricorso del marchese Rocca Saporiti ed altri, in quanto costituisce una subderivazione del Naviglio Langosco, regolati da speciali disposizioni relative ai canali dello Stato;

Considerato, in ordine alle osservazioni di carattere generale prospettate dalla Deputazione provinciale di Pavia, che alcune di esse e precisamente quelle relative ai caratteri obiettivi, in base ai quali deve essere fatta la iscrizione in elenco, non sono in linea di fatto giustificate, essendosi nella formazione dell'elenco adottati precisamente, e con uniformità di applicazione, i principî cui la Deputazione stessa si riferisce;

Che le altre osservazioni della Provincia e precisamente quelle relative ad un'asserita difformità di criteri di elencazione rispetto ad altri elenchi, contraddicono ai criteri di classificazione delle acque emergenti dalla legge e dalla giurisprudenza costituitasi sull'argomento ed all'uniformità di procedura seguita per la compilazione di tutti gli elenchi di acque pubbliche;

Che, in quanto accoglibili, le osservazioni fatte dalla Provincia sono state tenute presenti nell'esame dei singoli ricorsi;

Considerato che l'istruttoria ha permesso di precisare alcune designazioni di corsi d'acqua e renderle meglio rispondenti ai dati topografici di fatto;

Che in seguito all'emanazione del R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, che ha mutato le circoscrizioni territoriali delle provincie di Pavia, Piacenza e Genova, non sono da comprendere nell'elenco della provincia di Pavia 79 corsi d'acqua, che figuravano nello schema di elenco pubblicato con R. decreto 27 febbraio 1918 e che saranno invece da includere in elenchi suppletivi delle provincie di Piacenza e di Genova;

Che nella compilazione dell'elenco è stato tenuto conto delle nuove denominazioni e dei raggruppamenti di Comuni attraversati dai corsi d'acqua;

Ritenuto che l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pavia, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione, nulla restando per altro innovato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco, per le quali restano salvi gli eventuali diritti dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto 15 novembre 1924, n. 4176;

Vista la nota 22 gennaio 1931, n. 473, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Pavia, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 228.

Elenco delle acque pubbliche della provincia di Pavia.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Po	Mare Adriatico	DESTRA Arena Po, Portalbera, Stradella, Campospinoso, Albaredo, S. Cipriano Po, Mezzanino, Verrua Po, Pancarana, Bastida dei Dossi, Cornale, Casei Gerola. SINISTRA Chignolo Po, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Zerbo, S. Zenone Po, Spessa, Belgioioso, Linarolo, Valle Salimbene, Travacò Siccomario, Cava Manara, Sommo, Mezzana Rabattone, Zinasco, Pieve Albignola, Sannazzaro dei Burgondi, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Gambarana, Suardi, Frascarolo, Torreberetti, Sartirana Lomellina, Breme e Candia Lomellina.	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. È per un tratto confine con la provincia di Alessandria e con quella di Piacenza e vi figura negli elenchi.
	INFLUENTI DI DESTRA DI PO			
2	Torrente Trebbia, inf. n. 1	Po	Pregola	Tutto il tratto che è confine di provincia. Passa nelle provincie di Piacenza e vi figura nei rispettivi elenchi.
3	Torrente Avagnone, inf. n. 2	Trebbia	Id.	Dallo sbocco alla strada di Colistano Feligara (gruppo di Colistano).
4	Rio Castelletto e fossi Bergasso e Nancio, inf. n. 3	Avagnone	Id.	Dallo sbocco alla confluenza del fosso Valle delle Torraie m. 200, lungo il fosso Nancio e m. 1800 lungo il fosso Bergasso.
5	Fosso delle Fracie e Quagliolo, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1350 superiormente alla influenza del Quagliolo e metri 850 lungo il Quagliolo stesso.
6	Fosso delle Ronche detto a monte anche di Cuneo, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza dei suoi due rami principali di Cuneo.
7	Fosso del Molino e dell'Allià, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1500 a monte della confluenza in ciascuno dei rami del Molino e dell'Allià.
8	Fosso e Rio di Prejo, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 200 sotto alla strada che dalla frazione Prolunga mette alla Parrocchia di Pieve.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
9	Fosso Libbione o del Canale, inf. n. 2	Trebbia	Pregola	Dallo sbocco al confine con la provincia di Piacenza (nuova circoscrizione) ove ha le origini.
10	Torrente Tidone o Fosso Barone od Albaredo ed anche Fosso delle Casasse, inf. n. 1	Po	Ruino, Zavattarello, Romagnese	Dal punto in cui esce di provincia alla strada che dalla frazione Barona va a Ca' dei Matti. Passa in provincia ove sbocca e vi figura nell'elenco.
11	Fosso Grasolo (Grame), inf. n. 10.	Tidone	Romagnese	Dallo sbocco a m. 400 a monte della strada Aliate Praticchio.
12	Fosso dell'Asilo, inf. numero 10	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1200 a monte.
13	Fosso Fontanelle detto anche Fosso Caseri, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada Barona Cà dei Matti.
14	Rio Novelle, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada Novelli, Canavizzo.
15	Rio Stivale (Stuà), inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza dei suoi due rami principali.
16	Torrente Rivarolo, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco per m. 1000 a monte della confluenza dei suoi due rami per ognuno di essi.
17	Fosso di Panigà a valle e di Brigna (Bregni) a monte, inf. n. 10.	Id.	Romagnese, Zavattarello	Dallo sbocco alla strada Tovazza, Predelle, Grotta.
18	Fosso Creusa o di Tovazza, inf. n. 10	Id.	Zavattarello	Dallo sbocco a m. 1500 superiormente alla confluenza del fosso Marangone.
19	Torrente Morcione, inf. n. 10	Id.	Zavattarello, Varzi, Valverde	Dallo sbocco alla strada Santa Cristina, Zavattarello passando a nord del Piano degli alberi.
20	Fosso della Chiesa, inf. n. 19	Morcione	Zavattarello	Dallo sbocco alla strada mulattiera Zavattarello, Ca' di Rosa Cas. Stefanone.
21	Fosso Cuneo, inf. n. 19 .	Id.	Varzi	Dallo sbocco alla strada Casa Fiori, Monte Calenzono.
22	Fosso Gabani, inf. n. 19	Id.	Zavattarello, Varzi	Dallo sbocco a tutto il tratto che serve di confine fra i comuni di Varzi e Zavattarello.
23	Rio Torbida, inf. n. 19.	Id.	Zavattarello	Tutto il suo corso.
24	Fosso d'Aranso Bragasso Mola, inf. n. 19	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada carreggiabile di Valverde.
25	Fosso Caghera o Calghera, inf. n. 24	Mola	Id.	Dallo sbocco a metri 2000 a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
26	Fosso delle Carrare, inf. n. 10	Tidone	Zavattarello, Ruino	Dallo sbocco a tutto il tratto che serve di confine fra i comuni di Zavattarello e Ruino.
27	Scolo Carogna, inf. n. 1	Po	Arena Po	Tutto il tratto scorrente in provincia. Passa in provincia di Piacenza ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
28	Torrente Bardonezza o Bardoneggia, inf. n. 1	Id.	Arena Po, Bosnasco, San Damiano al Colle, Rovescala, S. Maria della Versa	Tutto il tratto scorrente in provincia o che ne è confine. È per quasi tutto il suo corso confine con la provincia di Piacenza e vi figura nell'elenco.
29	Rio Marsinola, inf. n. 28	Bardonezza	S. Damiano al Colle, Rovescala, Montù Beccaria, Donelasco	Dallo sbocco fino alla sua biforcazione sita sotto ed a N. E. di Cascina il Carozzo.
30	Rio Rile, inf. n. 29	Marsinola	S. Damiano al Colle, Montù Beccaria	Dallo sbocco fino alla strada che traversandola va da Casaleggio a Montù Beccaria.
31	Scolo Rile o Rio Sanguinale o Rio Fontanone, inf. n. 1	Po	Arena Po, Bosnasco, Zenevredo, Montù Beccaria.	Tutto il suo corso.
32	Scolo Cardanile e Rivalto e Rio Paolone, inf. n. 1	Id.	Arena Po, Portalbera, Stradella, Zenevredo, Montù Beccaria	Dallo sbocco a Km. 2 a monte della strada Zenevredo, Stradella.
33	Torrente Versa, inf. n. 1	Id.	Portalbera, Stradella, Canneto Pavese, Montu Beccaria, Donelasco, Castana, S. Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Golferenzo, Volpara, Canevino, Ruino	Dallo sbocco alla sua biforcazione sita sotto ed a sud di Pianaversa. Per breve tratto alle origini è confine con la provincia di Piacenza.
34	Torrente Versiggia, inf. n. 33	Versa	S. Maria della Versa, Montecalvo, Versiggia	Dallo sbocco fino alla strada che va da Chiesa Vecchia a Borgarello.
35	Rio Pra del Gatto, inf. n. 33	Id.	Golferenzo, S. Maria della Versa.	Dallo sbocco fino a metri 300 a monte sopra la presa d'acqua di derivazione del Canale del Molino.
36	Fosso Volpara e Rii Scarabelli e Pasqua, inf. n. 33	Id.	Golferenzo, Volpara	Dallo sbocco alla fronte a monte dei ponticelli per la strada Volpara-Golferenzo sopra la presa d'acqua di derivazione pel canale del Molino.
37	Roggia Bedo di Broni e Rio Frate, inf. n. 1	Po	San Cipriano, Campospinoso, Albaredo, Broni	Dallo sbocco alla biforcazione dei due rami che scendono da Est e da ovest di Montù dei Gabbi.
38	Torrente Scuropasso, inf. n. 1	Id.	Mezzanino, Verrua Po, Casanova Lonati, Barbianello, Broni, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Lirio, S. Maria della Versa, Montecalvo	Dallo sbocco alla biforcazione dei due rami che scendono da Pasturenzi e da Ovest di Canevino.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
			Versiggia, Montalto Pavese, Rocca de' Giorgi, Canevino	
39	Cavo Grande Rile Verzate e Rio della Valle, inf. n. 38	Scuropasso	Mezzanino, Verrua Po, Pinarolo Po, Barbianello, S. Giulietta, Corvino S. Quirico, Mornico Losana, Montalto Pavese	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami che scendono da Montalto Pavese e da Costa Piaggi.
40	Roggia Cappella e Rio di Redavalle, inf. n. 39	Verzate	Pinarolo Po, Barbianello, S. Giulietta, Redavalle, Pietra de' Giorgi	Dallo sbocco alla biforcazione dei due fossi sotto ed a Nord-Est di Cascina Ratti a m. 1500 a monte di Redavalle.
41	Riale Roggetta Fosso della Vasca Rio Rià e Rio Vagreto, inf. n. 40	Roggia Cappella	Barbianello, Redavalle, Broni, Cigognola e Pietra de' Giorgi	Dallo sbocco fino a dove si divide nei due rami presso il Casone di Vescovera e lungo i medesimi fino alla vasca del ramo di destra e fino alla biforcazione sotto e ad Est di Pecorara nel ramo di sinistra.
42	Rio Morto Zuso e Fonso e Valsorda, inf. n. 39	Rile Verzate	Corvino S. Quirico, S. Giulietta, Mornico Losana	Dallo sbocco alla strada che da Mornico Losana mette a Pietra de' Giorgi.
43	Cavo Suppellone o Fosso la Cerca, inf. n. 38	Scuropasso	Mezzanino, Verrua Po, Pinarolo Po, Robecco Pavese	Tutto il suo corso.
44	Fosso Mattasca, inf. numero 38	Id.	Pietra de' Giorgi	Id.
45	Fosso Nuovo e Rile S. Zeno, inf. n. 1	Po	Verrua Po, Bressana Bottarone, Pinarolo Po, Robecco Pavese, Corvino S. Quirico, Casteggio, Calvignano, Montalto Pavese	Dallo sbocco a Km. 2 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide Rio Valle de' Boschi e Rio Valle del Morone sotto il Bosco di Modena.
46	Torrente Coppa, inf. numero 1	Id.	Cava Manara, Bressana Bottarone, Casatisma, Verretto, Casteggio, Montebello Borgo Priolo	Dallo sbocco alla confluenza del Ghiaia di Coppa o Montalto col Ghiaia di Borgoratto.
47	Rio di Rile e Balestrieri, inf. n. 46	Coppa	Casteggio e Calvignano	Dallo sbocco a Km. 2 a monte della confluenza di ciascuno dei due rami in cui si divide sotto ed a Nord di Crotesi.
48	Torrente Ghiaia di Coppa o di Montalto, inf. n. 46	Id.	Borgo Priolo, Calvignano, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese, Montù Berchielli, Fortunago	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami che scendono da Nord-Ovest di Lanarolo e da Nord dell'oratorio di Montelungo.
49	Torrente Ghiaia di Borgoratto, inf. n. 46	Id.	Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo	Dallo sbocco fino alla confluenza dei due rami che si incontrano sotto e ad Est della Chiesa Parrocchiale di Borgoratto Mormorolo.
50	Rio del Fosso o di Crosco, inf. n. 49	Ghiaia di Borgoratto	Borgoratto Mormorolo	Dallo sbocco fino alla confluenza del fosso che scende da Ovest di Zibedo.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
51	Torrente Schizzola, inf. n. 46	Coppa	Montebello, Borgo Priolo, Torrazza Coste, Rocca Susella, Montesegale, Fortunago	Dallo sbocco fino alla confluenza del fosso che scende da Sud-Ovest di Montebellato.
52	Rio Crevenzolo, inf. numero 51	Schizzola	Borgo Priolo, Torrazza Coste	Dallo sbocco fin sotto ed a Sud di Ca' Percivalle.
53	Roggia Torbida o Molinara, Roggia Torbida o Fosso Moglie, inf. n. 46	Coppa	Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Montebello	Tutto il loro corso.
54	Roggia dei Gamberi e Fosso Valle dei Gamberi, inf. n. 53	Torbida	Montebello.	Id.
55	Fosso Valle delle Rose o Borgone o di Mancapane, inf. n. 54	Gamberi	Montebello, Torrazza Coste	Id.
56	Fosso Guarnascolo o Guarnasola e Fontana Genestrelli, inf. n. 53	Torbida	Montebello	Id.
57	Roggia Chiara, Rio Brignolo e la Roggetta e Fosso Valle e Campogrande	Po	Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Bressana Bottarone, Lungavilla, Montebello, Torrazza Coste	Dallo sbocco fino a metri 300 a monte della strada che dalla frazione Cadè mette alla frazione Torrazza Vecchia.
58	Rio Luria e Brignolo, inf. n. 1	Id.	Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Pizzale, Lungavilla, Voghera, Montebello, Codevilla, Torrazza Coste	Dallo sbocco fin sotto ed a Sud di frazione di Mondondone.
59	Rio Lurietta Brignoli e Fossingrasso e Fosso di Cadè, inf. n. 58	Rio Luria e Brignolo	Lungavilla, Montebello, Codevilla, Torrazza Coste	Dallo sbocco fino alla strada che da Cadè mette a Voghera.
60	Rio Brignolo di Marcellino, inf. n. 58	Id.	Torrazza Coste	Dallo sbocco per Km. 1,900 a monte fino sotto ed a Nord-Est di Marcellino.
61	Rio Lurione e Torrente Luria, inf. n. 58	Id.	Pizzale, Lungavilla, Voghera, Codevilla, Retorbido	Dallo sbocco fino sotto ed a Sud-Ovest della Cappella di Montù.
62	Rio Uomo Morto e Fosso Strazzana	Id.	Voghera, Codevilla, Retorbido	Dallo sbocco fino a metri 400 a monte della strada comunale che mette da Retorbido a Garlassolo.
63	Torrente Staffora, inf. n. 1	Po	Pancarana, Cervesina, Voghera, Retorbido, Rivanazzano, Godiasco, Ponte di Nizza, Varzi, Menconico, S. Margherita di Staffora, Pregola	Dallo sbocco a Km. 1,750 superiore allo sbocco del fosso Figino. E per un tratto confine con la provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco e per un tratto confina con la provincia di Piacenza.
64	Torrente Rile, inf. n. 63	Staffora	Retorbido, Rivanazzano, Rocca Susella	Dallo sbocco alla sua biforcazione sita sotto ed a Nord di Mezzenasco.
65	Torrente Ardivestra, inf. n. 63	Id.	Godiasco, Rocca Susella, Montesegale, Fortuna-	Dallo sbocco per Km. 1 a monte della confluen-

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
			go, Valdinizza, Ruino, Zavattarello	za del fosso della Fronia e lungo il fosso stesso e per ciascuno dei suoi rami in cui si divide.
66	Rio Nega l'Asino, inf. n. 65	Ardivestra	Fortunago	Dallo sbocco fino a Km. 1,600 a monte.
67	Rio di Bregno o di S. Desiderio, inf. n. 63	Staffora	Godiasco	Dallo sbocco fino a metri 1600 a monte.
68	Rio Buzza, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 2500 a monte.
69	Rio S. Vito, inf. n. 63	Id.	Godiasco, Ponte di Nizza	Tutto il suo corso.
70	Torrente Nizza, inf. numero 63	Id.	Ponte di Nizza, Val di Nizza, Zavattarello	Dallo sbocco fino a metri 1700 lungo la Nizza degli Sgavi e m. 1000 lungo la Nizza dei Tovi.
71	Rio o fosso Magaglia o Fungo, inf. n. 70	Nizza	Ponte Nizza	Dallo sbocco a m. 1200 lungo ognuno dei suoi due rami in cui si divide.
72	Fosso Cardarello, inf. numero 70	Id.	Val di Nizza	Dallo sbocco alla strada Poggio Ferrato-Cascina Pallone.
73	Rio Regna, inf. n. 70	Id.	Ponte di Nizza, Val di Nizza	Dallo sbocco all'ex confine territoriale Pizzo-Corno-Val di Nizza.
74	Fosso Cannarone o Valle e Rive dei Boschi a monte, inf. n. 63	Staffora,	Ponte Nizza	Dallo sbocco a m. 1200 a monte.
75	Rio Spizzico o Spizzarolo detto anche Spizzano, inf n, 63	Id.	Ponte di Nizza e Varzi	Dallo sbocco al fosso che divide Monte Cornato e Monte Lucego.
76	Rio o Torrente Crena o Crenna, inf. n. 63	Id.	Varzi-Val di Nizza	Tutto il suo corso.
77	Rio Lanzola detto anche la Sola, inf. n. 63	Id.	Id.	Id.
78	Rio Reponte inferiore, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sua biforcazione.
79	Rio Reponte superiore, inf. n. 63	Id.	Varzi	Dallo sbocco alla confluenza dei suoi due rami in cui si divide.
80	Fosso Rivè, Torrente Refanzo, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza dei suoi due rami in cui si divide a monte di S. Cristina.
81	Torrente Aronchio coi Rii Vallata e Fondego, inf. n. 63	Id.	Varzi-Menconico	Dallo sbocco a m. 2300 lungo il Rio Vallata e m. 1800 lungo il Fondego.
82	Fosso del Collegio e Pornago, inf. n. 81	Aronchio	Menconico	Dallo sbocco a m. 1000 a monte.
83	Fosso Maiolo, inf. n. 81	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada provinciale di Varzi-Bobbio.
84	Fosso di Vendemiassi e Valle Scura, inf. n. 63	Staffora	S. Margherita di Staffora	Dallo sbocco alla confluenza del Fosso Val Scura.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
85	Torrente Montagnola e fossi Cognassi delle Cascine e Fredo, inf. numero 63	Staffora	Pregola, S. Margherita di Staffora	Dallo sbocco a m. 1000 lungo il fosso Fredo, m. 1500 lungo il fosso dei Cagnassi o m. 1000 lungo il fosso delle Cascine.
86	Fosso Taverna e Vermagna o Selva Magna, inf. n. 63	Id.	Pregola	Dallo sbocco a m. 600 lungo ognuno dei due rami (Selva e Magna).
87	Rio del Figino, inf. numero 63	Id.	S. Margherita di Staffora	Tutto il tratto che è confine con la provincia di Piacenza (nuova circoscrizione).
88	Rio del Molino di Castelstaffora, Fosso della Vosera e Rio della Cagnassa, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 600 lungo i fossi Vosera e Cagnassa.
89	Rio della Maresassa e Rio Moiazza o Pensema, Fosso Marchino, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1000 lungo i fossi o rii Maresassa e Moiazza.
90	Fosso Scabie o Speio, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1000 a monte.
91	Rio di Ciarciaia o Fosso di Bormenso, inf. numero 63	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada che dal Piano della Mora conduce a Castellare.
92	Fosso o Rio Monforte, inf. n. 63	Id.	Varzi	Dallo sbocco alla strada che da Monforte conduce S. Michele.
93	Torrente Lella, inf. n. 63	Id.	Varzi, S. Margherita di Staffora.	Dallo sbocco a m. 1000 superiormente alla confluenza del Rio Orlanone.
94	Rio del Boschetto o Bornaga o Begana, inf. n. 93.	Lella	S. Margherita di Staffora	Dallo sbocco a tutto il tratto che serve di confine con la provincia di Alessandria.
95	Rio della Torretta o Crocetta, inf. n. 63	Staffora	Varzi	Dallo sbocco a m. 1100 a monte.
96	Rio o Torrente Semola, inf. n. 63	Id.	Ponte di Nizza	Dallo sbocco a m. 2500 a monte.
97	Rio Bescarate o Scaro, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1800 a monte.
98	Rio Suarola o Smarola, inf. n. 63	Id.	Id.	Dallo sbocco a m. 1500 a monte.
99	Rio Cagnarello, inf. numero 63	Id.	Godiasco	Tutto il tratto scorrente in provincia. Passa in provincia di Alessandria ove ha le sue origini e vi figura nell'elenco.
100	Roggia dei Mulini, inf. n. 63	Id.	Cervesina, Voghera	Tutto il suo corso.
101	Roggino di Corana, Roggia Bottigella e Fosso Vallazza, inf. n. 63	Id.	Cervesina, Corana, Voghera, Silvano Pietra, Casei Gerola	Id.
102	Roggie Carradino Rogginotto e Viva o della Mensa e Canale Abbandonato, inf. n. 1	Po	Corana, Silvano Pietra	Tutto il suo corso e pel Canale Abbandonato fino alla strada che mette da Silvano Pietra a Ghiaie di Corana.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
103	Torrente Curone, inf. numero 1	Po	Mezzana Bigli, Bastida de' Dossi, Cornale, Casei Gerola	Tutto il tratto scorrente in provincia. Passa in provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.
104	Torrente Limbione, inf. n. 103	Curone	Casei Gerola, Rivanazzano	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.
105	Rio Limbione di Magone	Limbione	Rivanazzano, Godiano	Dal punto in cui esce in provincia per Km. 3.500 verso monte. Passa in provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.
106	Torrente Dorbida, inf. n. 103	Curone	Varzi	Tutto il tratto che è confine di provincia ad Est di Costa S. Martino. È confine con la provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.
107	Torrente Braia, inf. n. 103	Id.	S. Margherita di Staffora	Tutto il tratto che è confine di provincia ad Ovest di Cella di Bobbio. È per un tratto confine con la provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.
108	Fosso Calvenza, inf. numero 1	Po	Casei Gerola	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Alessandria e vi figura nell'elenco.

INFLUENTI DI SINISTRA DI PO

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
109	Fiume Sesia, inf. n. 1	Po.	Candia Lomellina, Langosco, Rosasco, Palestro	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. È saltuariamente confine delle provincie di Novara-Vercelli e di Alessandria e vi figura nei rispettivi elenchi.
110	La Lanca di Po, La Roggia di Frascarolo, inf. n. 1	Id.	Suardi e Frascarolo	Dallo sbocco fino a 1 Km. a monte e a nord del Molino di S. Antonio.
111	Roggia Ravasino Vecchio e Ravasino a monte, Rio Vecchio, Roggia del Molino, inf. n. 1	Id.	Gambarana, Frascarolo, Sartirana Lomellina	Dallo sbocco alle origini
112	Canale Riadino, inf. numero 1	Id.	Pieve del Cairo	Dallo sbocco allo scarico della Roggia Poella.
113	Colatore Agognetta prima e Colo Riale, inf. n. 1	Id.	Sannazzaro dei Burgondi, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo	Tutto il suo corso.
114	Roggia Agognetta seconda, inf. n. 113	Agognetta prima	Pieve del Cairo	Id.
115	Roggia Comuna di Pieve del Cairo, inf. n. 113	Colo Riale	Id.	Id.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
116	Roggia Poella, inf. numero 113	Coli Riale e Riadino	Pieve del Cairo, Gambarana, Frascarolo	Dalla confluenza ai due rami presso Pieve del Cairo alla confluenza del Cavo Gattone nel Cavone.
117	Roggia del Molino e Roggia dei Frati, inf. numero 116	Roggia Poella	Pieve del Cairo, Mede	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami e per Km. 1.600 lungo ciascun ramo.
118	Roggia Reina, inf. n. 113	Agognetta prima	Pieve del Cairo, Villa Biscossi, Lomello, Goido, Semiana, Valle Lomellina, Zeme, Cozzo	Tutto il suo corso.
119	Scaricatore della Roggia di Valle e Roggia di Valle, inf. n. 109	Sesia (morta)	Goido, Semiana, Valle Lomellina, Breme, Candia Lomellina, Cozzo, Castelnovetto, Rosasco.	Tutto il corso dallo sbocco alle origini presso Colpenchio.
120	Torrente Agogna, inf. numero 1	Po	Mezzanabigli, Pieve del Cairo, Galliavola, Ferrera Erbognone, Lomello, Semiana, Vellezzo Lomellina, S. Giorgio Lomellina, Cergnago, Olevano Lomellina, Castel di Agogna, Cerretto Lomellina, Castelnovetto, Nicorvo, Robbio, Confienza.	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Novara ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
121	Cavo Solero, inf. n. 120	Agogna	Semiana, Zeme	Tutto il suo corso.
122	Cavo Solero 2° o Solero Alto o Solerino, inf. numero 120	Id.	Galliavola, Villa Biscossi, Lomello	Id.
123	Cavo Solero Basso o Solerone, inf. n. 120	Id.	Mezzana Bigli, Galliavola, Villa Biscossi, Lomello	Id.
124	Colatore Arbogna e Scaricatore detto Arbognone od Erbognone, inf. n. 120.	Id.	Ferrera Erbognone, Ottobiano, S. Giorgio Lomellina, Cergnago, Mortara, Albonese.	Tutto il tratto scorrente in provincia. Passa in provincia di Novara e vi corrisponde negli elenchi.
125	Roggia Gattinara, inf. n. 124	Arbogna	Vellezzo Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Zeme	Tutto il suo corso.
126	Rio o Roggia Colatore Ariazzolo e Roggia Erbognetta di Sannazzaro, inf. n. 1	Po	Sannazzaro dei Burgondi, Ferrera Erbognone	Tutto il loro corso per l'Ariazzolo e l'Agognetta, e l'Erbognetta dalla confluenza col Roggione alla cascina Erbogna.
127	Torrente Terdoppio, inf. n. 1	Po	Zinasco, Pieve Albignola, Dorno, Garlasco, Alagna, Tromello, Gambolò, Vigevano, Gravellona	Tutto il corso scorrente in provincia. Passa in provincia di Novara ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
128	Rio Erbognetta Roggia Biraghetta e Colatore Garavagno, inf. n. 127	Terdoppio	Pieve Albignola, Sannazzaro dei Burgondi, Scaldasole, Ferrera, Erbognone	Tutto il suo corso.
129	Torrente Rifreddo e Cavo Senella, inf. n. 127	Id.	Gravellona, Cassolnova	Tutto il tratto scorrente in provincia e che ne è confine. Costituisce il ramo superiore del

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				Torrente Terdoppio, passa in provincia di Novara ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
130	Fontana del Marchese	Si spaglia	Cassolnovo.	Tutto il suo corso.
131	Roggia Molinara di Villanuova	Id.	Id.	Id.
132	Fiume Ticino, inf. n. 1	Po	Valle Salimbene, Travacò Siccomario, Mezzanino, Pavia, Carbonara al Ticino, Torre d'Isola, Zerbolò, Bereguardo, Borgo S. Siro, Gambolò, Vigevano, Cassolnovo	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine. È confine con la provincia di Milano e vi figura nell'elenco.
133	Colatore Gravellone, inf. n. 132	Ticino	Travacò Siccomario, S. Martino Siccomario, Carbonara al Ticino	Tutto il suo corso.
134	Canale Rotta e Roggia Grande, inf. n. 133	Gavellone	S. Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Cava Manara	Dallo sbocco a N. O. di Osteria La Rotta alla confluenza con la Roggia Grande e lungo i due rami a monte della confluenza per Km. 2,900 della Roggia Grande a Km. 2,300 dal Canale La Rotta.
135	Colatore Morasca, inf. n. 133	Id.	S. Martino Siccomario, Carbonara al Ticino	Dallo sbocco allo scaricatore del Fosso dei Frati in località di Murello
136	Lanca del Rottone o del Lamanino, inf. n. 132	Ticino	Pavia, Carbonara al Ticino.	Tutto il suo corso.
137	Canale Mangialoca, Canale Venara e Canarolo, inf. n. 132	Id.	Zerbolò, Carbonara al Ticino	Tutto il suo corso dallo sbocco al Casino del Mezzanone lungo il Canale Mangialoca per Km. 5,500 lungo il Canale Menara e per Km. 1,700 lungo il Canarolo.
138	Canale Gaviola, inf. numero 132	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza con la Roggia Carminale.
139	Colatore Scavizzolo a Valle e Roggia Magnonetta a monte, inf. numero 132	Id.	Borgo S. Siro, Gambolò, Vigevano	Lo Scavizzolo dallo sbocco alla località Bosco Fagiolo La Magnonetta, di qui allo sbocco sul Ticino.
140	Roggia Comune di Vigevano, inf. n. 132	Id.	Vigevano, Cassolnovo	Dal secondo scaricatore nel ramo Bredua alle origini in località Dosso delle Streghe.
141	Colatore Ramo Bredua, inf. n. 132	Id.	Vigevano	Tutto il suo corso.
142	Lancone di Bereguardo e Canale Ariale o dei Tavernelli, inf. n. 132	Id.	Bereguardo	Tutto il suo corso.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
143	**Canale o Lanca dei Gozzi, inf. n. 132**	Ticino	Torre d'Isola, Bereguardo	Tutto il suo corso.
144	**Colatore Roggia Vecchia, inf. n. 132**	Id.	Torre d'Isola	Dagli sbocchi alla strada provinciale Pavia-Bereguardo.
145	**Navigliaccio o Ticinello occidentale, inf. n. 132**	Id.	Pavia, Mirabello, Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini, Rognano	Per tutto il tratto scorrente in provincia, passa in provincia di Milano ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
146	**Roggia Marzo, Roggia Tolentina e Ticinello Mendosio, inf. n. 145**	Navigliaccio	Pavia, Certosa di Pavia, Torre d'Isola, Marcignago, Trivolzio, Bereguardo, Trovo, Casorate Primo	La Roggia Marzo dall'imbocco all'incastro La Tenda. La Tolentina di qui al partitore di Morivione e il Ticinello Mendosio da questo al confine con la provincia di Milano. Passa in provincia di Milano ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
147	**Roggia Naviglietto, inf. n. 145**	Id.	Pavia, Certosa di Pavia	Dallo sbocco all'origine presso Cascina Cittadella.
148	**Roggia Crovenza o Calvenza o Campeggio, inf. n. 145**	Id.	Certosa di Pavia - Marcignago	Dallo sbocco all'incontro dei due rami colatori che la originano con la strada Vicinale della Cascinetta.
149	**Colatore Vernavola, Vernavolino di Pavia, inf. n. 132**	Ticino	Valle Salimbene, Fossarmato, Pavia, Mirabello	Dallo sbocco alla ferma di Mirabello sulla roggia Laghetto lungo il Vernavola e dallo sbocco presso Cascina Monte Balbo allo scaricatore a Cascina S. Paolo lungo il Vernavolino.
150	**Colatore Vernavolino di Mirabello, inf. n. 149**	Vernavola	Mirabello	Dallo sbocco allo sfioritore del laghetto.
151	**Colatore Stella, inf. n. 1**	Po	Linarolo, Valle Salimbene	Dallo sbocco alla tomba sottopassante la strada provinciale Pavia-Broni.
152	**Scolo Stelletta, inf. n. 1**	Id.	Linarolo	Tutto il suo corso.
153	**Canarolo di Torre dei Negri, inf. n. 1**	Id.	Spessa, S. Cipriano Po, Belgioioso	Dallo sbocco a m. 590 superiormente all'abitato di Torre dei Negri.
154	**Po Morto, inf. n. 154**	Canarolo di Torre dei Negri	S. Cipriano, Campospinoso, Albaredo, Belgioioso	Da Po vivo a m. 750 a monte dello sbocco della Morciscia.
155	**Colatore Sesso di Belgioioso, inf. n. 154**	Po Morto	Belgioioso, Linarolo, Filighera, Albuzzano	Dallo sbocco a m. 500 a monte della confluenza del Colatore Speziana in territorio di Albuzzano.
156	**Colo Morciscia, inf. n. 154**	Id.	Belgioioso, Linarolo	Dallo sbocco alla confluenza del Colo Opizzoni-Pizzona a Sud di Ospedaletto.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
157	Fiumicello Olona	Po	S. Zenone Po, Costa de' Nobili, Corteolona, Belgioioso, Genzone, Filighera, Copiano, Vistarino, Albuzzano, Cura, Carpignano, Roncaro, Lardirago	Tutto il suo corso.
158	Olonetta di Lardirago detta a monte Roggia Misano Olona ed alle origini Roggia Olona, inf. n. 157	Fiumicello Olona	Lardirago, Bornasco, Vidigulfo, Siziano	Id.
159	Colatore Sesso di Filighera, inf. n. 157	Olona	Filighera, Vistarino, Albuzzano	Dallo sbocco ad Albuzzano per Km. 4,700 al ramo principale, dalla confluenza col ramo principale a Km. 2,200, il ramo di sud ed anche quella confluenza a Km. 0,700 il ramo di nord.
160	Colatore Roggione, inf. n. 157	Id.	Lardirago, Bornasco, S. Genesio	Dallo sbocco allo scaricatore della Roggia Carona di S. Genesio a Barona sotto il Molino dei Protti.
161	Roggia Barona o Baronazza, inf. n. 160	Roggione	Giussago	Dallo scaricatore attualmente esistente in Roggiona allo scarico del Molino di Giussago.
162	Roggia Carona, inf. numero 160	Id.	Carpignano, Bornasco, Giussago	Tutto il corso scorrente in provincia. Ha le origini in provincia di Milano e vi figura nell'elenco.
163	Fosso Gallo, inf. n. 160	Id.	Bornasco	Dallo sbocco allo scaricatore della Roggia Castellana.
164	Colatore Olonetta di Zerbo, inf. n. 1	Po	Pieve Porto Morone, Zerbo, Costa dei Nobili, S. Cristina, Bissone	
165	Fiume Lambro Settentrionale o Grande, inf. n. 1	Id.	Monticelli Pavese, Chignolo Po	Tutti e due i tratti che sono confine di provincia. È confine per due tratti con la provincia di Milano e vi figura nell'elenco.
166	Colatore Reale e Divisa, inf. n. 165.	Lambro settentrionale	Chignolo Po, Monticelli Pavese, Badia S. Cristina e Bissone	Tutto il suo corso.
167	Colatore Roggione di Bissone, inf. n. 166	Reale	Chignolo Po, Badia, Pieve Porto Morone, S. Cristina e Bissone	Id.
168	Colatore Nerone, Gariga, inf. n. 166	Id.	Chignolo Po, Miradolo, Inverno, Gerenzago	Id.
169	Colatore Lambrino, inf. n. 166	Id.	Chignolo Po	Dallo sbocco al punto in cui i suoi due rami sottopassano la strada comunale Camatta-Alberone.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
170	Fiume Lambro (Meridionale), inf. n. 165	Lambro settentrionale	Villanterio, Magherno, Torre d'Arese, Marzano, Torre Vecchia Pia, Vidigulfo, Landriano, Siziano	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. È confine con la provincia di Milano e vi figura nell'elenco.
171	Ticinella, inf. n. 170	Lambro meridionale	Landriano, Siziano, Vidigulfo	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Milano ove ha le origini e vi figura nell'elenco.
172	Roggia Speziana, inf. n. 171.	Ticinella	Siziano	Dallo scaricatore in Ticinella a tutto il tratto che è confine con la provincia di Milano. Ha origine nella provincia di Milano e vi figura nell'elenco.
173	Roggino di Graminello, inf. n. 170	Lambro meridionale	Villanterio	Dallo sbocco alla strada Landriano-Sant' Angelo Lodigiano.
174	Colatore Lissone, inf. numero 165	Lambro settentrionale.	Landriano, Bascapè	Tutto il tratto scorrente in provincia e che è confine. Passa in provincia di Milano ove ha le origini e vi figura nell'elenco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(597)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1932.

Regolamento per il funzionamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti l'art. 11 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, e l'art. 8 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, che demandano al Ministro per le finanze l'emanazione delle norme regolamentari per il funzionamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato si riunisce dietro convocazione del presidente.

Il Consiglio esamina lo stato delle riscossioni e degli acquisti della Cassa; approva il rendiconto annuale da presentare al Parlamento e i rendiconti semestrali da pubblicarsi nel conto riassuntivo del Tesoro (che dovranno essere allestiti a cura del direttore della Cassa e da lui firmati), ed emana tutte quelle direttive che eventualmente occorressero per lo svolgimento delle funzioni affidate alla Cassa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette dei suoi componenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica della Cassa.

Art. 2.

Il Comitato esecutivo della Cassa d'ammortamento si riunisce quando il presidente ritiene opportuno di convocarlo, cura l'esecuzione delle direttive dettate dal Consiglio di amministrazione, invigila sull'andamento delle riscossioni dei vari cespiti, accerta la effettuazione dei versamenti relativi ai proventi dei tabacchi in conformità dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, determina l'ammontare delle somme da investire in acquisto di titoli o da erogare per le eventuali spese relative al funzionamento della Cassa, ed esamina i relativi rendiconti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

Art. 3.

Tutte le entrate della Cassa di ammortamento debbono affluire al suo conto corrente istituito presso la Banca d'Italia.

Man mano che le condizioni della Tesoreria lo permetteranno il Ministro per le finanze disporrà il graduale pas-

saggio delle somme attualmente esistenti nel conto corrente della Cassa di ammortamento presso il Tesoro al conto corrente della Cassa medesima presso la Banca d'Italia.

I prelevamenti dal conto corrente, cui al comma 1° del presente articolo, sono ordinati dal presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal presidente del Comitato esecutivo.

Art. 4.

Il direttore generale del Tesoro dietro le determinazioni del Comitato di cui all'art. 2, provvede agli acquisti di consolidato per la Cassa di ammortamento, coordinandoli con le altre operazioni del genere di cui è incaricato e tenuto conto delle disponibilità complessive per le operazioni stesse, nonchè delle condizioni del mercato e delle direttive generali del Governo, in modo da concorrere al regolare andamento dei corsi dei debiti consolidati dello Stato.

Mensilmente il direttore generale del Tesoro informa il presidente del Consiglio di amministrazione e il presidente del Comitato esecutivo degli acquisti fatti e comunica a quest'ultimo i documenti giustificativi delle somme erogate.

Notizia sintetica dell'ammontare degli acquisti e della spesa sarà pure mensilmente data a cura della Direzione generale del Tesoro agli uffici della Cassa perchè possano apportare le relative variazioni nel conto dei titoli e nel conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.

Art. 5.

Il servizio di segreteria del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è disimpegnato da due funzionari della Direzione generale del Tesoro.

Il servizio amministrativo e contabile è disimpegnato da un ufficio aggregato alla Direzione generale del debito pubblico.

Questo ufficio deve tenere in evidenza e far risultare dai propri registri la situazione patrimoniale della Cassa, nonchè le entrate e le uscite della gestione effettuate e da effettuare, compila i documenti contabili prescritti dal R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414, aggiorna la situazione dei titoli del debito pubblico annullati e ammortizzati distinta a seconda della provenienza dei titoli stessi, se cioè per acquisti diretti, per offerte di privati o per apporti di altri enti, tiene il libro della Riconoscenza Nazionale e cura il rilascio dei certificati di benemerenza.

L'ufficio stesso, altresì, predispone per il Comitato esecutivo, alla fine di ciascun mese, lo stato delle riscossioni effettuate nel mese e di quelle di cui si prevede la riscossione nel mese successivo.

Gli uffici centrali del Ministero delle finanze che hanno in amministrazione i cespiti spettanti alla Cassa di ammortamento debbono comunicare agli uffici della Cassa stessa le riscossioni che di volta in volta vengono effettuate per tali cespiti, nonchè i relativi versamenti al conto corrente della Cassa presso la Banca d'Italia.

Art. 6.

I titoli di consolidato iscritti nel Gran Libro del debito pubblico che, giusta l'art. 4 del presente decreto, vengono acquistati pel tramite della Direzione generale del Tesoro sono a cura di quest'ultima consegnati alla Direzione generale del debito pubblico per l'annullamento nell'interesse della Cassa di ammortamento.

Le ricevute che saranno ritirate dall'ufficio di ricevimento della Direzione generale del debito pubblico dovranno essere inviate e conservate dagli uffici della Cassa che ne farà un riepilogo mensile (da comunicarsi al presidente del Consiglio di amministrazione) con l'aggiunta di quegli altri titoli che eventualmente nello stesso mese fossero pervenuti direttamente alla Cassa per offerte di privati o per altra provenienza.

Art. 7.

Il direttore generale del debito pubblico, constatata la legittimità dei titoli al portatore, oppure la vigenza delle iscrizioni nominative, per il caso che siano presentati titoli al nome, nonchè la regolarità del trasferimento di questi ultimi, ordina, ai termini dell'art. 2 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, la riduzione della consistenza dei consolidati ai quali si riferiscono i titoli al portatore annullati e le iscrizioni nominative corrispondenti ai certificati presentati.

Art. 8.

I titoli al portatore annullati ed i certificati nominativi esibiti, vengono, dopo effettuata la riduzione della consistenza dei consolidati, tenuti dal direttore generale del debito pubblico a disposizione della Cassa di ammortamento.

Questi titoli sono distrutti definitivamente in date prestabilite dal presidente della Cassa predetta per abbruciamento od in altro modo che ne assicuri la distruzione.

Art. 9.

Il delegato della Corte dei conti esercita il controllo sull'andamento delle riscossioni dei vari cespiti della Cassa e sul versamento di esse al conto corrente presso la Banca d'Italia; fa il riscontro mensile degli acquisti e delle somme erogate; invigila sull'annullamento dei titoli e presenzia le operazioni di distruzione dei titoli stessi.

Deve essere a lui data comunicazione delle determinazioni del Comitato in ordine alle somme da investire in acquisti dei titoli, di cui all'art. 2; riceve altresì dal presidente del Comitato stesso, la comunicazione di cui al primo capoverso dell'art. 4.

Il rendiconto annuale, dopo approvato dal Comitato e dal Consiglio di amministrazione, viene trasmesso alla Corte dei conti per la parificazione, prima di essere presentato al Parlamento a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1932 - *Anno X*
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 381.

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1932.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1000, concernente la concessione alla Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1000, concernente la conces-

sione alla « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite;

Decreta:

Art. 1.

Allorchè l'impianto per la distillazione a bassa temperatura della lignite, di cui al decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, sarà ultimato e posto in grado di funzionare, una Commissione tecnica nominata dal Ministro per le corporazioni accerterà se l'impianto suddetto possieda i requisiti voluti e sia in grado di lavorare giornalmente duecento tonnellate di lignite italiana, ottenendo, insieme con altri prodotti, non meno di sei tonnellate di olii leggeri distillanti fino a 210°, da potersi direttamente adoperare come carburanti.

Quando siano favorevolmente compiuti gli accertamenti di cui al precedente comma, e semprechè risultino versati almeno tre decimi dell'importo delle nuove azioni di cui all'art. 1, primo capoverso, del decreto suddetto, sarà disposto il pagamento, a favore della Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis », delle prime tre rate del contributo statale di L. 500.000 ciascuna, relative agli esercizi finanziari 1929-30, 1930-31 e 1931-32.

Art. 2.

Le successive diciassette rate del contributo statale di cui sopra saranno distinte in due quote, l'una di L. 350.000 annue, di cui potrà essere autorizzata la cessione a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, mentre l'altra di L. 150.000 sarà corrisposta di anno in anno, semprechè risulti che l'impianto continui a trovarsi in perfetta efficienza ed abbia prodotto, durante il precedente anno solare, mediante lavorazione di una corrispondente quantità di lignite italiana, non meno di 900 tonnellate di olii leggeri aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, con una resa media, in peso, del tre per cento.

L'accertamento della produzione di cui al presente articolo spetta al competente Ufficio tecnico di finanza, la spesa relativa fa carico alla Società.

È in facoltà del Ministro per le corporazioni di disporre, quando lo ritenga opportuno, accertamenti destinati a constatare il buon funzionamento dell'impianto e la sua resa in olii leggeri.

Art. 3.

La quota del contributo statale di L. 150.000 afferente alla produzione dell'anno 1932 sarà eccezionalmente corrisposta in ragione di L. 166,66 per ogni tonnellata di olii leggeri effettivamente prodotti in detto anno ed aventi le caratteristiche stabilite nell'art. 1, semprechè sia raggiunta una produzione minima di almeno cento tonnellate.

L'eventuale eccedenza non erogata in relazione alla quantità prodotta nel 1932 sarà versata alla Società negli anni successivi in ragione di L. 166,66 per ogni tonnellata di olii leggeri prodotti in più del minimo di novecento.

Art. 4.

La quota di L. 150.000 afferente alla produzione dell'anno 1933 sarà pagata semprechè risultino versati altri tre decimi dell'importo delle nuove azioni emesse a norma dell'articolo 1, primo capoverso, del decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954.

La quota di L. 150.000 afferente alla produzione dell'anno 1934 sarà pagata semprechè dette azioni risultino interamente liberate.

In entrambi i casi dovranno essere adempiute le condizioni previste nell'art. 2, prima parte, del presente decreto.

Fino a quando non abbiano luogo gli adempimenti disposti dal presente articolo non potrà neppure trovare applicazione l'ultimo comma del precedente art. 3, nè si potrà fare alcun altro pagamento a titolo delle quote annue afferenti alla produzione.

Art. 5.

Qualora in un anno non si raggiunga la quantità minima di novecento tonnellate di olii leggeri di cui all'art. 2, la quantità prodotta in detto anno potrà essere conteggiata eccezionalmente l'anno successivo, semprechè nei due anni siano prodotte non meno di 1800 tonnellate di olii leggeri; in tal caso saranno corrisposti i due contributi di produzione di L. 150.000 ciascuno.

Art. 6.

Quando la Società abbia prodotto complessivamente 25.000 tonnellate di olii leggeri aventi le caratteristiche stabilite nell'art. 1 del presente decreto, potrà essere autorizzata dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, a scontare i residuali contributi di produzione di 150.000 lire ciascuno.

Art. 7.

La cessione delle annualità governative a norma dei precedenti articoli 2 e 6 può essere autorizzata a favore di un Istituto di credito di gradimento dei Ministri per le corporazioni e per le finanze. Il decreto che autorizza la cessione conterrà il vincolo definitivo delle annualità cedute a favore dell'Istituto cessionario.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per le corporazioni*: BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 309. — BETTAZZI.

(3182)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-28305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Ida Hervat di Antonio, nata a Trieste il 7 ottobre 1901 e residente a Trieste, via Settefontane n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Revatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Ida Hervat è ridotto in « Revatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1702)

N. 11419-1580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Ielusich fu Giovanni, nato a Trieste il 31 ottobre 1887 e residente a Trieste, via del Prato n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Ielusich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ticach in Ielusich, moglie;
2. Roma di Romano, nata il 27 settembre 1912, figlia;
3. Giorgina di Romano, nata il 10 giugno 1920, figlia;
4. Armando di Romano, nato il 23 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1703)

N. 11419-28307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Vittoria Hervat di Antonio, nata a Trieste il 25 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Settefontane n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Revatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Vittoria Hervat è ridotto in « Revatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1704)

N. 11419-28304.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Belli fu Augusta ved. Hlaca, nata a Trieste il 24 luglio 1884 e residente a Trieste, Ponzianino n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Belli ved. Hlaca è ridotto in « Calza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luciano fu Giuseppe, nato il 5 giugno 1909, figlio;
2. Ermanno fu Giuseppe, nato il 1° novembre 1911, figlio;
3. Aldo fu Giuseppe, nato l'8 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1705)

N. 11419-1031.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Carmen Hrovath fu Paolo, nata a Trieste il 14 giugno 1905 e residente a Trieste, via Ferriera n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carmen Hrovath è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1706)

N. 11419-27855.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Antonia Iakelj fu Giuseppe ved. Pahor, nata a Trieste il 5 maggio 1888 e residente a Trieste, S. Giovanni Guardiella n. 981, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giacchelli-Pacorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Antonia Iakelj ved. Pahor sono ridotti in « Giacchelli-Pacorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Narcisa fu Luigi, nata l'11 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1707)

N. 11419-28118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Irrenberger di Rodolfo, nato a Trieste il 26 marzo 1884 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Monte »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Irrenberger è ridotto in « Del Monte ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Della Pietra in Irrenberger di Giacomo, nata il 2 gennaio 1885, moglie;
2. Ester di Rodolfo, nato il 28 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1708)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 109.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 maggio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.38
Inghilterra. (Sterlina)	71.10
Francia. (Franco)	76.70
Svizzera. (Franco)	380 —
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.74
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.747
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.15
Cecoslovacchia. (Corona)	58.05
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.88
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.647
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.60
Olanda. (Fiorino)	7.927
Polonia. (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna. (Peseta)	158.75
Svezia. (Corona)	3.65
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	373.94
Rendita 3,50 % (1906)	71.875
Id. 3,50 % (1902)	68.25
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.95
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.55
Id. id. Id. 1940	97.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.625

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.